

# COMUNE DI GORDONA

## STATUTO

### TITOLO I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### **Art. 1 - Denominazione e natura giuridica**

1. Il comune di Gordona, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

L'autogoverno della comunità, si realizza nel rispetto dei principi della Costituzione e, con riferimento alle leggi statali e regionali, tramite gli strumenti di cui al presente Statuto.

##### **Art. 2 - Finalità e compiti**

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei propri riferimenti etici storici e culturali.

2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico assicurando ai cittadini la partecipazione alle scelte fondamentali dell'attività politico - amministrativa del Comune.

3. Il Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna, l'Amministrazione Provinciale di Sondrio e gli altri Enti Pubblici, si fa carico di attivare tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'istruzione, dell'assetto utilizzazione e difesa del territorio, della tutela ambientale e dello sviluppo economico; con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano sostenendo ogni iniziativa, concertata con la Comunità Montana, volta a favorire la pari opportunità delle popolazioni di montagna - alle quali deve essere riconosciuto l'insostituibile ruolo di presidio del territorio - rispetto alle altre realtà geografiche.

### **Art.3 - Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del Comune di Gordona, definito interamente montano, si estende per una superficie pari a 48,98 chilometri quadrati ed è confinante: a nord con i Comuni di Menarola e Mese, a sud con i Comuni di Samolaco e Livo, ad

est con il Comune di Prata Camportaccio ed a ovest con la Confederazione Elvetica.

2. Il Municipio e' la sede comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale.

4. Per particolari esigenze, detti organi, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede

#### **Art. 4 - Albo Pretorio**

1. Presso il Municipio - sede comunale - e' riservato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto, e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione, all'albo pretorio, degli atti ed avvisi previsti, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Per gli altri atti ed avvisi, non necessari della certificazione di avvenuta pubblicazione, oltre all'albo pretorio, e' assicurata la

pubblicizzazione nelle bacheche ubicate nel centro abitato.

**Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -  
Distintivo del sindaco**

1. Il Comune, con riferimento alle proprie origini e riferimenti etici, storici e culturali, si è dotato in data 30.01.2001 con delibera n. 8 di un proprio stemma, gonfalone e bandiera.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti sul territorio comunale, per casi particolari, può essere autorizzato dalla G.M. nel rispetto delle norme regolamentari.

**TITOLO II**

**ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

**Art.6 - Organi del Comune**

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

**CAPO I**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 7 - Elezione, composizione e durata**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

### **Art. 8 - Competenze**

1. Le competenze del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare, tra il Consiglio e la Giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. Tale decisione deve valere ad ogni effetto di legge.

4. Il Consiglio partecipa, mediante riunioni informali convocate dal sindaco, alla definizione del programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ed annualmente, entro il termine stabilito dalla legge per la verifica degli equilibri generali di bilancio, ne verifica lo stato di attuazione.

### **Art. 9 - Funzionamento**

1. Il Consiglio Comunale, nell'ispirare la

propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte.

#### **Art. 10 - Sessioni e convocazioni**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione:

- a) del bilancio di previsione;
- b) del conto consuntivo.

3. Il Consiglio è convocato, su ordine del giorno formulato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale.

4. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso scritto da consegnare o spedire ai Consiglieri.

5. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dal timbro postale di spedizione.

6. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata o spedita al recapito dei Consiglieri almeno 5 giorni prima, per le sessioni ordinarie, ed almeno 3 giorni prima,

per le altre sessioni, del giorno stabilito per l'adunanza.

7. Solo in casi di urgenza, il Consiglio Comunale, può essere convocato - od integrato l'ordine del giorno già recapitato - con avviso consegnato o spedito con telegramma entro 24 ore prima dell'adunanza.

8. Integrazioni dell'ordine del giorno, durante la seduta, sono ammesse solo se presenti tutti i Consiglieri e se la proposta è accolta all'unanimità. Con gli stessi tempi previsti per la consegna delle convocazioni, il Segretario Comunale, tramite il messo, cura l'affissione, dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, all'albo pretorio e nelle bacheche, in modo da dare la massima pubblicità alla popolazione.

9. Con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo, copia delle convocazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse, a cura del Segretario Comunale, anche alla Comunità Montana ed al Revisore del conto.

10. Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati arrotondato in eccesso.

11. In questo caso la seduta deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione, al Segretario Comunale, della richiesta scritta.

12. Il Consiglio Comunale può deliberare in prima ed in seconda convocazione.

13. In prima convocazione non può deliberare se non interviene la meta' più uno (maggioranza assoluta) dei Consiglieri assegnati al Comune.

14. In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché, presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

15. Non può essere prevista la seconda convocazione per le sessioni ordinarie del Consiglio Comunale.

16. Per favorire la maggior conoscenza e partecipazione sulle decisioni da assumere, oltre a quanto previsto nei diritti di ciascun Consigliere, il Sindaco convoca, prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, una riunione informale di tutti i Consiglieri per un'illustrazione preliminare dell'ordine del giorno proposto.

17. Per le convocazioni del Consiglio Comunale su iniziativa dei Consiglieri, il Sindaco assicura la convocazione del Consiglio informale

ed il Consigliere, primo firmatario della richiesta di convocazione, illustra l'ordine del giorno proposto.

18. Per consentire una migliore istruttoria di problematiche particolari, il sindaco convoca appositi consigli informali, non necessariamente seguiti da convocazione del Consiglio Comunale.

19. Non sono precedute dalla riunione informale le sedute del Consiglio convocate d'urgenza.

20. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento che disciplina ulteriormente l'attività del Consiglio Comunale.

#### **Art. 11 - Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle proprie funzioni, può istituire al proprio interno commissioni permanenti, speciali o temporanee, garantendo la presenza dei membri di minoranza.

2. L'apposito Regolamento ne disciplina le finalità, il numero, le competenze, la composizione e l'organizzazione.

3. Nell'eventuale costituzione di commissioni con finalità di garanzia e controllo, la

presidenza viene attribuita alla minoranza.

## **Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

### **Comunali**

1. I Consiglieri Comunali, hanno il dovere di essere d'esempio alla cittadinanza nell'osservare i principi fondamentali, i compiti e le finalità del presente Statuto.

2. Inoltre, nel rispetto delle proprie convinzioni, i Consiglieri hanno il dovere di concorrere attivamente, secondo le proprie capacità e conoscenze, nelle decisioni da assumere.

3. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione risultino obbligatori per legge.

4. I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme previste dal Regolamento e dalle leggi.

5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività

dell'Ente.

6. Oltre alle modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo previsti dalla legge e dall'apposito Regolamento, i Consiglieri, hanno diritto di esaminare le proposte di deliberazione nelle 12 ore precedenti la seduta del Consiglio Comunale.

7. Per consentire di assolvere, con puntualità, il compito della consegna o dell'invio della documentazione di competenza, ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di eleggere nel territorio comunale un proprio recapito.

8. Nel caso di Consiglieri residenti in altro Comune il recapito è quello risultante dalla residenza anagrafica.

9. Negli altri casi, ciascun Consigliere, una volta eletto, deve comunicare all'Ufficio protocollo del comune il proprio recapito.

10. Nel caso di inadempienze, da parte del Consigliere, il recapito è la sede comunale (Municipio).

11. Le modalità per il riconoscimento dei permessi retribuiti, a ciascun Consigliere per l'espletamento del proprio mandato, oltre che dalla legge sono stabiliti dal Regolamento.

12. Per l'espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

13. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:

a) al verificarsi di uno degli impedimenti contemplati dalla legge;

b) la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

### **Art. 13 - Il Consigliere anziano**

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri a termini di

legge.

2. Controfirma le delibere del Consiglio Comunale.

3. In sua assenza o nel caso della sua nomina ad assessore, è sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati al momento delle elezioni del Consiglio.

4. In caso di parità è designato il più anziano d'età.

#### **Art. 14 - Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari e potranno avvalersi delle strutture del Comune, per lo svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Ogni Gruppo nomina al proprio interno, per le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento, il Capogruppo.

3. Il Capogruppo dà comunicazione della costituzione e delle variazioni del proprio gruppo, al Segretario Comunale.

4. Qualora non si eserciti tali compiti, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato nelle elezioni il maggior numero di voti per

ogni lista.

5. Nel caso di parità di voti viene individuato quello di maggiore età.

6. Ai Capigruppo, oltre all'elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale, previste dalla legge, vengono inviate tutte le copie delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale.

7. Tale iniziativa, oltre ad assicurare idonea documentazione ai Gruppi, sostituisce il compito di lettura dei verbali della seduta precedente nelle sedute del Consiglio Comunale.

## **CAPO II**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 15 - Nomina, composizione e presidenza**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, non superiore ad 1/3 dei Consiglieri comunali.

2. Il Sindaco definisce la composizione della giunta, provvede alla nomina degli assessori e del vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo l'avvenuta convalida degli eletti.

3. Possono essere nominati assessori solo i cittadini eletti alla carica di consigliere

comunale, e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

4. Allo scopo di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991, si promuoverà la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti.

**Art. 16 - Competenze, funzionamento,  
convocazioni**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta competono tutti i compiti e gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei Servizi.

3. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.

4. Ad ogni Assessore, viene affidato, per i compiti di istruttoria delle proposte e di riferimento per la popolazione, un settore di

competenza.

5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza almeno settimanale con orario e giorno stabilito dal Sindaco sentiti gli Assessori ed il Segretario comunale.

6. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dal Segretario comunale.

7. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

9. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

#### **Art. 17 - Dimissioni, Revoche**

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

**Art. 18 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia**

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la

discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

#### **Art.19 - Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, salvo le sedute del Consiglio in seconda convocazione, con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Le delibere degli organi collegiali, in quanto atti fondamentali per l'attività dell'Amministrazione Comunale, devono essere chiare e sintetiche.

3. L'obiettivo, oltre a meglio assicurare la funzionalità agli organi burocratici per la parte esecutiva di competenza, è di favorire, con atti di facile lettura e consultazione, la partecipazione dei cittadini sulle decisioni da

assumere.

4. Allo scopo, le delibere, oltre ad essere provviste dei riferimenti di legge, di normative o di precedenti deliberazioni assunte, devono indicare il responsabile preposto delle procedure attuative dell'atto.

5. Nel processo verbale le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario Comunale.

6. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario Comunale, prima del termine della seduta del Consiglio.

7. I tempi per l'esecutività delle delibere sono stabiliti dalla Legge.

8. Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Consiglieri e Responsabili degli uffici devono astenersi dal prendere parte alle discussioni nei casi previsti dalla legge.

### **CAPO III**

#### **IL SINDACO**

##### **Art. 20 - Elezione e durata in carica**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni

dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

#### **Art. 21 - Competenze**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza ed auto-organizzazione delle competenze connesse alla carica.

#### **Art. 22 - Presentazione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco, entro tre mesi dalla data dell'insediamento del consiglio, presenta al consiglio comunale per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

#### **Art. 23 - Decadenza**

1. Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.

#### **Art.24 - Dimissioni**

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

#### **Art. 25 - Indennità di funzione**

1. Al Sindaco spetta una indennità di funzione stabilita per legge, in funzione della dimensione demografica del Comune.

2. Ai componenti la Giunta Comunale spetta una indennità di funzione, rapportata all'indennità corrisposta al Sindaco, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni stabiliti dalla legge.

3. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni individuate con apposita deliberazione.

4. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.

### **TITOLO III**

**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI****Art. 26 - Principi e criteri fondamentali di gestione**

1. La responsabilità dell'attività gestionale dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è assicurata dai responsabili dei servizi, ed in loro sostituzione dal Segretario comunale, ed è improntata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi o prestazioni, l'organizzazione degli uffici è improntata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, alla flessibilità delle strutture, nel rispetto delle norme contrattuali.

3. Per ogni pratica avente rilevanza esterna deve essere individuato, a cura del Segretario Comunale, il responsabile del procedimento amministrativo in modo che gli interessati

possano far riferimento durante l'istruttoria della pratica.

4. L'apertura degli uffici comunali è assicurata in tutti i giorni feriali.

5. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale ed il personale interessato, stabilisce l'orario di apertura al pubblico.

#### **Art. 27 - La struttura**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### **Art. 28 - Il personale**

2. Il Comune, nel riconoscere l'importante ruolo del personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ne promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale.

#### **Art. 29 Segretario comunale**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore.

4. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dalla legge ed allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, comprese le convenzioni urbanistiche.

#### **Art. 30 Vice Segretario comunale**

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di

Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

**Art. 31 Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;

- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibili e urgenti;

k) L'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

5. I responsabili dei servizi sono nominati annualmente dal sindaco con proprio decreto;

6. I responsabili dei servizi periodicamente relazionano al Sindaco l'andamento dei servizi a loro affidati;

7. I responsabili di servizio sono tenuti ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti del Comune, in

assenza di detti responsabili, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale.

#### **Art. 32 Avocazione**

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

### **TITOLO IV**

#### **I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I**

##### **I SERVIZI**

#### **Art. 33 - Servizi pubblici comunali**

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei propri fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione Comunale, delegati, o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione degli utenti, anche attraverso l'immissione nella rete informatica delle delibere e dei regolamenti.

5. I modi e le forme di organizzazione dei servizi, formeranno oggetto di apposito Regolamento.

#### **Art. 34 - Azienda speciale e istituzione**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, delle forme relative all'Azienda speciale o alla Istituzione, procederà nel modo seguente:

a) Il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità

con la carica di Consigliere Comunale;

b) la revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire, come per l'elezione, per cause giustificate.

2. Le disposizioni stabilite per l'Azienda si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Con il Regolamento di cui al precedente articolo, verranno disciplinati i modi e le forme di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### **Art. 35 - Rapporti con la Comunità Montana**

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza

quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

2. La delega avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

## **CAPO II**

### **LE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Art. 36 Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con enti e privati.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Art. 37 Accordi di programma**

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

**Art. 38 Conferenze di servizi.**

1. L'amministrazione, quando rileva l'opportunità di effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici che sono coinvolti in un procedimento amministrativo indico, di regola, una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla-osta od assensi, comunque denominati, di altre pubbliche amministrazioni.

3. Le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni interessate

sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

4. La conferenza può essere indetta anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche, diverse ed è convocata, su richiesta dell'interessato, dell'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

5. L'indizione, i termini e le procedure sono regolati dalle leggi.

#### **Art. 39 - Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituirsi in Consorzio secondo le norme previste dalla legge.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta, dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

4. I Consorzi vigenti rimangono operanti salvo espressa disposizione di legge.

5. In particolare, per l'aderenza di compiti e

finalità con il presente Statuto, continuerà ad avere efficacia, per l'Amministrazione Comunale, il Consorzio della Val Bodengo in quanto di servizio per il territorio montano comunale.

## **TITOLO V**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art.40 - Collaborazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, la collaborazione della popolazione, l'imparzialità e la trasparenza.

#### **Art. 41 - Valorizzazione delle forme associative**

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività di tutte le componenti sociali, istituzionali o del volontariato, a tutela di interessi diffusi o di espressione di alti valori sociali, culturali, educativi ed economici.

2. A tal fine, viene incentivata la partecipazione, di tutte le componenti, attraverso il coinvolgimento nelle commissioni o comitati di nomina del Consiglio Comunale e nell'invito a presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei

programmi di intervento o alla soluzione di problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione Comunale può avvalersi, per la gestione delle proprie attività istituzionali, del supporto operativo delle componenti sociali, istituzionali o del volontariato di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione comunale, inoltre, interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno delle varie iniziative, promosse dalle componenti di cui al primo comma.

**Art. 42 - Forme di consultazione della  
popolazione**

1. Ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Sindaco convoca una assemblea pubblica per illustrare alla popolazione i contenuti della proposta di bilancio preventivo, allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni od integrazioni da inserire nella proposta di bilancio, prima della sua formale approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Al fine di costruire la proposta di previsione nel modo migliore, ogni componente di

cui al precedente articolo, può far pervenire all'Amministrazione Comunale, per iscritto, entro il 30 giugno di ogni anno, le proprie proposte da inserire nel bilancio da approvare.

3. Dopo la debita istruttoria da parte della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici la bozza di bilancio viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in seduta informale.

4. All'assemblea pubblica, oltre ai Consiglieri Comunali partecipa il Segretario Comunale.

#### **Art. 43 - Referendum consultivi**

1. Nelle materie, di competenza dell'Amministrazione Comunale, riguardanti interessi diffusi della popolazione, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione.

2. L'iniziativa può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, o da 1/3 del corpo elettorale.

3. Nel caso di richiesta di referendum il Consiglio Comunale nominerà un apposita Commissione che dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti l'ammissibilità del referendum, le modalità per la raccolta delle

firme, la formulazione del quesito e tutto quanto inerente la consultazione.

4. Il referendum è valido quando partecipa alla votazione oltre il 50 % degli aventi diritto al voto.

5. Il risultato del referendum è vincolante per il Consiglio Comunale se la percentuale favorevole alla proposta supera il 50% degli aventi diritto al voto.

6. Negli altri casi il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

#### **Art. 44 - Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto agli sportelli degli uffici comunali.

3. Copia della richiesta verrà subito restituita allo interessato con gli estremi di ricevuta.

4. L'apposito Regolamento in materia preciserà le fasi del procedimento amministrativo in modo

che l'interessato possa seguire, tramite il responsabile del procedimento, l'istruttoria della richiesta; comunque ad ogni richiesta deve essere assicurata una risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

**Art. 45 - Pubblicità degli atti e consultazione**

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. L'Amministrazione Comunale assicura la possibilità di consultazione degli atti e della documentazione necessaria a favorire la partecipazione della popolazione all'attività amministrativa.

3. Così come assicura, tramite i responsabili dei vari uffici e servizi, informazioni precise sullo stato dei procedimenti riguardanti le istruttorie, in corso, di tipo autorizzativo.

**Art. 46 - Difensore civico**

1. Al fine di assicurare il miglioramento, l'efficacia ed il controllo dell'azione

amministrativa, viene proposto di istituire presso la Comunità Montana, in accordo con i Comuni, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

## **TITOLO VI**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 47 - Finanza locale**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e, compatibilmente con le leggi che accompagnano il bilancio dello Stato e della Regione, di risorse trasferite.

2. Il Comune ha altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi, in tale azione, ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. Spettano al Comune i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi ad ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire, al Comune, risorse finanziarie compensative.

5. Così come debbono essere trasferite le relative risorse finanziarie nel caso di trasferimento, al Comune, di nuovi compiti e funzioni amministrative.

**Art. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo, va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Il bilancio ed i suoi allegati, debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e nelle forme stabilite dalla legge.

4. In particolare va redatto annualmente il PRO (Piano Risorse ed Obiettivi), in modo tale da consentirne una lettura per programmi, servizi

ed interventi.

**Art. 49 - Risultati di gestione**

1. Il conto consuntivo deve essere deliberato, dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**Art. 50 - Revisione economico finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del conto scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

2. Nel caso di impedimento od assenza del Revisore nominato, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione.

3. Il compenso del Revisore del conto è stabilito dalla legge.

**Art. 51 - Funzioni e responsabilità del Revisore**

1. Il Revisore redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Detta relazione, è formata da una parte economica ed una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore del conto ha diritto di accesso

agli atti ed ai documenti, oltre a poter partecipare alle riunioni dell'organo consiliare e dell'organo esecutivo.

#### **Art. 52 - Proprietà comunali**

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune, si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto riguarda i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. La concessione dell'utilizzo per qualsiasi scopo delle proprietà comunali, deve risultare per iscritto e supportata da idonea documentazione dell'Amministrazione Comunale.

5. Qualora la concessione d'uso non rivesta uno scopo sociale o assistenziale, la gestione dei beni patrimoniali deve essere indirizzata al perseguimento del massimo profitto economico.

6. Le proprietà agricole e silvo-pastorali del Comune, comunque ubicate, sono tutelate sia per la loro consistenza sia per la loro funzione agricola ed ambientale; il non rispetto delle

loro potenzialità sia produttive che ambientali costituisce motivo di revoca delle affittanze o concessioni in atto.

7. Il Comune può partecipare alla costituzione di cooperative o associazioni agricole conferendo, in quota capitale, fondi agricoli.

8. Per le finalità connesse con l'area industriale attrezzata di Gordona, il Comune concorre, con la Comunità Montana della Valchiavenna, alla gestione e sviluppo di detta area partecipando all'associazione consortile.

#### **Art. 53 - Beni Demaniali**

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

4. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

#### **Art. 54 - Beni Patrimoniali**

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico,

costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico, o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni..

#### **Art. 55 - Inventario**

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di contabilità, o in sua mancanza il Segretario Comunale, è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli,

atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. Le attività gestionali dei beni sono disciplinate da apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

## **TITOLO VII**

### **ORDINANZE SINDACALI**

#### **Art. 56 - Ordinanze ordinarie**

1. Le ordinanze ordinarie sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto o ad una pluralità di soggetti un determinato comportamento previsto dalle norme di legge o da regolamento solo in astratto, trasformandolo così da un obbligo generico, in un obbligo specifico e diretto.

#### **Art. 57 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Per l'esecuzione delle ordinanze può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. L'ordinanza deve avere forma scritta ed essere notificata, a mezzo di messo comunale, all'interessato o agli interessati.

4. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito, il Sindaco procede d'ufficio.

5. Le spese sostenute verranno riepilogate in una nota, la quale resa esecutiva dal prefetto verrà riscossa nelle forme previste per le imposte dirette.

## **TITOLO VIII**

### **ATTIVITA' REGOLAMENTARI**

#### **Art. 58 - Regolamenti**

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione dei nuovi Regolamenti, prima della loro adozione, gli schemi degli stessi verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale.

3. Del deposito verrà dato avviso al pubblico tramite l'albo pretorio, ed in ogni altra forma

utile a consentire agli interessati la presentazione di osservazioni in merito.

4. Il Regolamento, dopo il visto di legittimità da parte dell'organo di controllo, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e diventerà esecutivo alla scadenza di tale periodo, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

#### **Art. 59 - Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi il comportamento degli eletti, l'operato dei dipendenti, uffici e servizi e tutti gli atti normativi del Comune.

3. Lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 60 - Entrata in vigore**

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella

raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

3. Dopo tale data il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte della popolazione residente affidandone alla Giunta l'esecuzione.

#### **Art. 61 - Interpretazioni dello Statuto**

1. L'interpretazione autentica dello Statuto è competenza del Consiglio Comunale e si esprime con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 62 - Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore delle nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore dalle leggi suddette.

#### **Art. 63 - Norma transitoria**

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto viene revocato il precedente, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 giugno e 29 settembre 1991 con deliberazioni n. 74 e n. 81, esecutive con provvedimento del C.R.C. del 16 ottobre 1991 - n. 7674.

2. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie straordinaria inserzioni n. 9/2 del 24 febbraio 1992.

#### **RELAZIONE STORICA DEL COMUNE DI GORDONA**

##### **ASPETTI GEOGRAFICI**

Il territorio comunale di Gordona è situato in Valchiavenna, vallata alpina a nord del lago di Como, che, insieme alla vicina Valtellina, costituisce l'odierna Provincia di Sondrio.

Gordona sorge, come quasi tutti i centri principali del piano di Chiavenna, ai piedi dei

monti che delimitano la valle, su un antico conoide formatosi con i detriti scaricati a valle dai torrenti.

I confini sono: a nord i Comuni di Menarola e Mese, a sud Samolaco e Livo, ad ovest la Confederazione Elvetica e ad est Prata Camportaccio.

Il comune nella sua attuale delimitazione ha una superficie di 48,98 Km<sup>2</sup>, per la maggior parte montagnosa, per la presenza della catena alpina che ne delimita il caratteristico paesaggio.

Numerose sorgenti e corsi d'acqua caratterizzano il territorio comunale di Gordona. Di importanza rilevante è il fiume Mera che scorre nel fondovalle, e che, tra gli agglomerati urbani di Coloredo e Gordona, riceve le acque del torrente Crezza, proveniente dalla valle della Forcola.

Lungo tutta la Val Bodengo scorre il torrente Boggia, che raccoglie le acque della valle omonima e delle valli di Soee e Garzelli; poco dopo l'abitato di Bedolina si immette il torrente Pilotera, e a valle di Gordona confluisce nel Mera.

#### **ASPETTI STORICI**

L'etimologia del nome di Gordona è incerta: se

alcuni pensano ad una possibile derivazione dal celtico *Gur-dun* (acuto monte), altre ipotesi rimandano a *Curtona* (grande corte feudale), o ancora a *Gurdus* (cioè copioso, con allusione all'acqua), se non anche al nome personale *Gordus*.

Non c'è tuttavia nulla di certo. La difficoltà di spiegazione è di per sé stessa indice di antichità del nome.

Il territorio del borgo era già un punto strategico in epoca antica. Dopo la conquista romana dei territori alpini, era infatti nei pressi di Gordona che passava l'importante via, detta *Francisca*, che, dopo aver risalito il Lario, si biforcava verso il passo Spluga ed i passi Julier e Septimer, gioghi attraverso i quali la pianura Padana si collegava alle regioni alpine germaniche.

Dopo la caduta dell'Impero romano, il territorio dell'Italia settentrionale è stato interessato dalle invasioni barbariche delle popolazioni germaniche (i longobardi), che disposero i loro insediamenti nei punti vitali per il controllo delle vie di comunicazione, ma non si preoccuparono mai di una effettiva

colonizzazione della montagna.

Con l'Impero carolingio di Carlo Magno si accentuò la diffusione del cristianesimo (che arrivò in Valchiavenna alcuni secoli prima del mille): nacque una nuova forma di organizzazione ecclesiastica, la pieve, o parrocchia, cioè la comunità dei battezzati ad uno stesso fonte battesimale. La pieve aveva il suo centro nella chiesa dove venivano celebrati i battesimi, e dove il popolo si riuniva per la celebrazione delle liturgie festive.

Qui risiedevano e facevano vita comune il sacerdote ed i chierici che lo aiutavano nell'evangelizzazione della popolazione. Ad ogni pieve faceva capo un territorio molto esteso: divennero, oltre che centri religiosi e di culto, vere e proprie circoscrizioni civili, munite di torri e castelli.

Le pievi facevano parte della diocesi di Como.

In questo periodo dovette essere edificata la torre di Segname, nei pressi di Gordona, torre che con la sua posizione strategica aveva soprattutto il compito di vedetta e segnalazione.

Il primo cenno di Gordona si ha nel 1195/1197 in

un'investitura di beni feudali concessa dal vescovo di Como Ardizzone ai nobili De Piro, che ricevettero diritti legati a beni e sfruttamento acque da Mezzola fino a Pizzo e a Gordona. Ancora nel 1205 il vescovo aveva diritti di decima sui mosti di Coloredo e sul vino, castagne, animali e biade a Chiavenna e dal torrente Liro alla Boggia.

A Coloredo di Gordona il vescovo aveva anche una residenza, come dice un documento del 1265, secondo il quale le decime vennero versate direttamente al vescovo "*quando fuit Colloredo*", mentre anni dopo era un suo gastaldo che le riceveva a suo nome.

Il 22 settembre 1319 viene nominata per la prima volta la chiesa di Gordona: già a quell'epoca era attiva una comunità cristiana presso il "bel S. Martino".

Inizialmente la chiesa di S. Martino faceva parte della pieve di Samolaco, e successivamente nel '500, dopo la scomparsa di quest'ultima, venne assorbita da quella di S. Lorenzo a Chiavenna

Nel 1335, sebbene il Comune di Gordona appare ormai costituito, pur sempre nell'orbita della

vicina Chiavenna, proseguono le investiture feudali di beni posti sul suo territorio: così, il 21 settembre di quell'anno, il vescovo investiva i fratelli Brocchi di 1 pezze di terra a Samolaco e a Gordona. Nel 1340 il vescovo comasco Beltramino Parravicini investiva di un suo feudo lo stesso Comune di Gordona che, in cambio, si impegnava a professare al vescovo dovere di vassallaggio e a fornirgli in caso di bisogno 24 uomini armati.

Nel decennio successivo Gordona diviene addirittura un importante punto strategico dell'apparato difensivo vescovile quando, su ordine del vescovo Bonifacio da Modena, al di sopra del borgo, sul colle di Santa Caterina viene fatto costruire l'omonimo castello, che, vista la sua posizione strategica, permetteva al vescovo il controllo sull'area circostante: Bonifacio voleva controllare soprattutto le strategie del vescovo di Coira, il quale, come lui, era conte feudatario di una delle Tre Leghe, la Caddea di Coira, che fra Tre e Quattrocento costituì con le altre due (la Grigia e quella delle Dieci Giurisdizioni), la Repubblica dei Grigioni.

Se per quanto riguarda l'aspetto spirituale e religioso i rapporti erano di intesa e collaborazione, non fu così per le faccende politiche, per cui un castello in quella posizione era particolarmente utile.

Parzialmente ricostruito dopo un incendio forse scoppiato nel 1525, fu ripristinato negli ultimi due decenni del Cinquecento, e fu reso inservibile durante le guerre del terzo decennio del Seicento.

Nel 1867 si scorgevano ancora i ruderi, che furono successivamente distrutti per permettere l'uso agricolo della zona.

Oggi, del complesso di S. Caterina sopravvive solo la chiesetta, restaurata nel 1974, sulla cui facciata una lapide trecentesca in marmo bianco di Musso testimonia l'opera del vescovo Bonifacio da Modena.

Per tutti questi motivi, l'Amministrazione comunale di Gordona ha ritenuto opportuno inserire una torre nello stemma, legata strettamente a Segname, ma includente simbolicamente anche l'altro castello che sorgeva sul territorio.

Se le origini della torre di Segname possono

essere più antiche sulla base dell'ipotetica datazione avanzata dagli storici, non si può escludere che pure sulla collina di S. Caterina esistesse un castello o una torre anche prima della metà del XIV secolo. Infatti Beltramino Parravicini, predecessore di Bonifacio da Modena sulla cattedra di Como, nel 1340 investiva di un suo feudo il comune di Gordona, che in cambio si impegnava a professargli dovere di vassallaggio ed a fornirgli, in caso di bisogno, 24 uomini armati, probabilmente nel castello che il suo successore intitolerà a S. Caterina.

Gordona, come tutta la Valchiavenna, nel 1335 era diventata parte dello stato signorile dei Visconti di Milano, entità che nel 1402 riceverà una più precisa organizzazione statutale diventando ducato di Milano.

Nel 1512, con la crisi dello stato milanese, i vicini Grigioni, valicando i passi alpini, occuparono la Valtellina e la Valchiavenna; tre anni dopo le due vallate verranno definitivamente attribuite come loro baliaggi. Anche Gordona quindi, come parte del Contado di Chiavenna, si troverà ad essere soggetta alle Tre Leghe, situazione che all'epoca era detta di

sudditanza privilegiata, perché al Contado di Chiavenna erano concessi ampi privilegi di autonomia amministrativa, ed i comuni locali potevano governarsi autonomamente con propri statuti.

In questo periodo il comune di Gordona si trova ad essere uno dei cinque comuni esteriori di Chiavenna, e a detta del cronista Guler von Weineck era "uno dei villaggi più grossi della Contea".

Sempre secondo il cronista era qui attiva una rinomata cava e con la sua pietra si realizzavano tegole vendute poi a Chiavenna e nei paesi vicini.

L'abitato di Gordona come si presenta oggi, può essere fatto risalire ad epoca postmedioevale, tra il '500 ed il '600, in concomitanza con il dominio grigione, cui la Valchiavenna fu soggetta dal 1512 al 1797, con un intervallo di un ventennio nella prima metà del '600.

La comunità di Gordona era ripartita in quattro squadre, ed ognuna di queste si divideva in due quartieri: la prima squadra con i quartieri di Coloredo e Monti di Menarola, la seconda con i quartieri di Cimavilla e Gasparoni, la terza con

i quartieri di Ponte e Pendoglia, la quarta con i quartieri di Piazzoli e Scogli. Nel 1755, il quartiere di Monti di Menarola si stacca dal restante della comunità, costituendo un comune autonomo; l'anno successivo, i quartieri di Piazzoli e di Scogli si unificano nell'unico quartiere chiamato della Chiesa o di Fondo. Dal 1756 pertanto, le quattro squadre originarie di Gordona risultano essere costituite dai sei quartieri citati. Questa articolazione della comunità in squadre e quartieri non esprimeva una semplice suddivisione geografica, ma rispondeva altresì ad una precisa peculiarità del comune di Gordona, dove i singoli quartieri corrispondevano ad altrettante piccole comunità, ciascuna con il proprio consigliere, i propri sindacati, il proprio estimo.

I quartieri erano poi suddivisi ulteriormente in liste, a seconda dei nuclei abitativi e della loro collocazione geografica all'interno del quartiere.

La comunità era governata dal suo console coadiuvato da un consiglio che, eletto da tutti i capi famiglia, rimaneva in carica un anno.

Il consiglio era formato da otto consiglieri,

poi ridotti a sei, ciascuno eletto in rappresentanza del rispettivo quartiere, ed era presieduto dal console.

Il libero ordinamento del Comune di Gordona così articolato e regolato dalla consuetudine, dagli statuti di Chiavenna e dai propri ordini comunali, doveva integrarsi tanto con l'organizzazione politico-amministrativa del contado di Chiavenna nell'autonoma espressione delle proprie funzioni, quanto con la superiore autorità del governo grigione nel contado stesso.

Bisogna comunque sottolineare che le funzioni esercitate dal governo grigione nel contado erano eminentemente quelle di controllo e di amministrazione della giustizia, e quindi non si sovrapponevano alla libera organizzazione democratica del contado e delle singole comunità.

Nel 1797 la rivolta contro i Grigioni a favore dell'unione della valle alla Repubblica Cisalpina provocò accesi contrasti, e a Gordona, i fautori della Cisalpina, arrivati appositamente da Chiavenna per arringare la folla, vennero scacciati dalla popolazione

locale a bastonate. Successivamente i contrasti vennero appianati, ma in ogni caso, il decreto di Passariano di Napoleone Bonaparte che ordinava definitivamente l'unione incondizionata di Valtellina e Valchiavenna alla Cisalpina, pose fine ad ogni possibile discussione.

Successivamente la storia di Gordona seguì le sorti della valle unita nel 1815 al Regno Lombardo-Veneto; nel 1848 contribuì con la vicina Chiavenna alla rivolta contro gli austriaci nella prima guerra di indipendenza.

Nel 1860 con l'unione al neonato Regno d'Italia, Gordona seguì le tappe della storia italiana.

L'economia del paese è sempre stata di tipo agricolo, basata sul lavoro agro-pastorale svolto nel contesto della famiglia contadina.

A partire dai secoli XVII e XVIII Gordona, come tutta la Valtellina e la Valchiavenna, è stata interessata dal fenomeno dell'emigrazione: di particolare rilevanza, per il nostro paese, l'emigrazione a Napoli e Palermo, sia per i riflessi sociali da essa determinati, che per la ricchezza di donazioni degli emigranti (che costituirono la Società Benefattori Napoletani), nei confronti del paese natio.

Frequenti, dall'età napoleonica fino alla seconda guerra mondiale, gli scambi commerciali con la vicina Confederazione Elvetica, che rappresentavano un'alternativa, in montagna, al duro lavoro della terra ed all'emigrazione.

Oggi il territorio montano del comune è stato valorizzato con la realizzazione di una strada carrozzabile che collega il paese alla Val Bodengo.

Il paese poi, si è notevolmente ampliato rispetto al nucleo originario, diventando il luogo idoneo per l'insediamento di importanti aziende a carattere artigianale ed industriale, concentrate per lo più nell'area industriale ubicata a sud di Gordona, nella parte pianeggiante.

**DESCRIZIONE ARALDICA DELLO STEMMA: BLASONATURA**

partito semitroncato: il primo d'azzurro, alla torre quadrangolare d'argento, murata di nero, priva di merli, munita del sopralzo rettangolare, dello stesso, con apertura tonda a guisa di porta, di nero, protetta da cinque ferri ritondati d'argento, posti a guisa di griglia, essa torre fondata sulla rupe d'argento, fondata in punta ed uscente dai

fianchi; il secondo d'oro, alla spada d'argento, posta in banda, con la lama sostenente il mantello di San Martino drappeggiato, di rosso; il terzo di rosso, alla banda diminuita d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.